Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00021647/A0100C-04 20/06/16 CR

CL.2.18.1/1110/2016/K

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

12:52 20 Giu 16 A0100B 000854

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1110

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: ***Richiesta di chiarimento circa l'applicazione della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).***

Premesso che

- il Piemonte si è dotato di recente di una legge per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (l.r. n. 9/2016), entrata in vigore lo scorso 20 maggio;
- tra le novità più rilevanti del provvedimento, figura la previsione di un Piano triennale che il Consiglio regionale avrà il compito di approvare, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Il Piano dovrà promuovere, tra l'altro, interventi per favorire un approccio consapevole al gioco e momenti di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse; informare sull'esistenza dei servizi di assistenza e cura attivi sul territorio regionale e sulle modalità d'accesso; nonché promuovere campagne annuali d'informazione sui rischi e danni derivanti dalla dipendenza dal gioco;
- per tutelare determinate categorie di soggetti, considerate maggiormente vulnerabili, e per prevenire il disturbo da gioco è stata, poi, vietata la collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da luoghi sensibili quali istituti scolastici, centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e

oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie (art. 5, comma 1, l.r. 9/2016);

considerato che

- alcuni Comuni piemontesi hanno già segnalato problemi e sollevato quesiti circa l'applicazione della suddetta normativa;
- in particolare – tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 9/2016 stabilisce che "*Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall' articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.*" – si pone il problema di chiarire se in caso di trasferimento di esercizio pubblico, peraltro sempre in una zona sottoposta al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2016, trovi immediata applicazione quest'ultima disposizione inerente la collocazione degli apparecchi per il gioco lecito oppure se l'esercizio pubblico che si trasferisce possa comunque usufruire dei 18 mesi succitati per l'adeguamento alla normativa;

ritenuto che

- sia essenziale e doveroso, da parte dell'Amministrazione regionale, fornire chiarimenti adeguati e univoci alle Amministrazioni comunali, per permettere *in primis* una piena e omogenea applicazione della normativa in questione;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia

- **per sapere** come si debba interpretare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 13 nel caso di trasferimento di un esercizio pubblico e commerciale, dotato di apparecchi per il gioco lecito, in un altro locale ma sempre in un'area sottoposta al divieto previsto a causa della vicinanza a luoghi sensibili, vale a dire se tale esercizio possa comunque usufruire dei 18 mesi concessi per l'adeguamento alla normativa.

Torino, 8 giugno 2016

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).